



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
FABBRICATI

| Determinazione Dirigenziale |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| N. 2072                     | di data 21/09/2026 |
|                             |                    |

**Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE - CONTRATTO D'APPALTO D.D. 06.08.2020 N. 37 DI REP. - A.T.I. TRA LE IMPRESE GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI (CAPOGRUPPO) E ITEM OXYGEN SRL (MANDANTE). APPLICAZIONE PENALE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. ACCERTAMENTO ENTRATA.**

Il Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche  
in sostituzione della Dirigente del Servizio Gestione Strade e parchi

dato atto che a seguito di ispezione in data 22.06.2026, Asuit – Dipartimento di prevenzione – Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, ha redatto un verbale di contravvenzione, trasmesso con nota ns. prot. 260341d.d. 25.06.2026, relativo alla mancata esecuzione del controllo semestrale obbligatorio riferito ad ottobre 2025 su presidi antincendio e, in particolare, su un estintore ed una manichetta antincendio collocati nell'immobile comunale ex scuola elementare Bellesini, sito a Trento in via Stoppani n. 3, in violazione alle norme di cui all'art. 46 del D. Lgs. 81/2008 e s.m., accertando che tale violazione al momento della stesura del verbale, non risultava più in essere e quindi considerata a condotta esaurita, ammettendo il contravventore direttamente in sede amministrativa al pagamento della sanzione correlata;

precisato che Asuit nella stessa nota prot. 260341d.d. 25.06.2026 ha comunicato l'esatto ammontare dell'ammenda per le contravvenzioni contestate nel verbale, pari all'importo di euro 1.850,99, indicando le modalità di pagamento;

dato atto che al tempo il servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio e antintrusione era affidato con contratto d'appalto d.d. 06.08.2020 n. 37 di rep. stipulato con l'A.T.I. tra le imprese Gielle di Galantucci Luigi (capogruppo) e Item Oxygen srl (mandante), registrato a Trento in data 11 agosto 2020 al n. 16784 1T;

considerato che:

- in data 03.07.2026 con nota ns. prot. 268585 lo scrivente Servizio ha trasmesso a Gielle di Galantucci Luigi, in qualità di capogruppo dell'ATI, la formale contestazione dell'inadempimento contrattuale comunicando l'intenzione di procedere all'applicazione della penale di euro 200,00 ai sensi dell'art. 44 lett. c. del C.S.A. (euro 100,00 per ciascun presidio) per la mancata effettuazione

e registrazione dei controlli e delle misure indicate al registro di manutenzione e all'addebito dell'importo del danno patrimoniale pari ad euro 1.850,99 ai sensi dell'art. 6.18 punto 35 del C.S.A. in base al quale l'Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente tanto verso la Stazione appaltante che verso i terzi di tutti i danni di qualsiasi natura per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, e in virtù del quale l'Impresa è tenuta a tenere indenne la Stazione appaltante da ogni onere e pregiudizio;

- in data 15.07.2026 la Dirigente dello scrivente Servizio ha effettuato personalmente il pagamento in sede amministrativa tramite pagoPA dell'ammenda per le contravvenzioni contestate nel verbale sopracitato dell'importo di euro 1.850,99 entro i termini prescritti, consentendo in tal modo di evitare la prosecuzione degli effetti del procedimento e di conseguire la finalità estintiva prevista dalla normativa;

- l'importo pagato dalla Dirigente costituisce, nei rapporti interni, una conseguenza patrimoniale dell'omissione imputabile alla ditta;

- ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D. Lgs. 758/1994 l'effetto estintivo delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro è collegato all'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e al pagamento tempestivo della somma determinata secondo la procedura prevista dalla legge. L'art. 301 del D. Lgs. 81/2008 estende tale meccanismo alle contravvenzioni previste dal testo unico sulla sicurezza;

- in data 27.07.2026 con nota prot. 293295 l'Appaltatrice si rendeva disponibile a farsi carico integralmente dell'importo di euro 1.850,99 quale rimborso dell'ammenda, chiedendo contestualmente la non applicazione della penale di euro 200,00 per le motivazioni indicate nella nota;

- in data 28.08.2026 con nota prot. 321908 l'Amministrazione ha riscontrato favorevolmente la disponibilità dell'Appaltatrice di farsi carico dell'importo relativo al rimborso dell'ammenda, respingendo tuttavia la richiesta di non applicazione della penale poiché all'Amministrazione non risulta pervenuta alcuna segnalazione che attesti l'impossibilità di accesso ai presidi anticendio;

ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto di procedere con il presente provvedimento:

- all'applicazione della penale e alla richiesta di rimborso alla ditta appaltatrice dell'ammenda per gli importi sopra citati;

- all'accertamento delle rispettive entrate di euro 200,00 e di euro 1.850,99 con imputazione al capitolo n. 30177 "Rimborso da imprese – penali per mancato rispetto delle condizioni contrattuali" con Responsabile del procedimento 52.01 Gestione fabbricati;

ritenuto di rinviare ad ulteriore provvedimento, ad avvenuto rimborso da parte dell'ATI, i presupposti per il rimborso alla Dirigente dell'importo dell'ammenda da essa versato e il relativo impegno di spesa;

atteso che il Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria e reti tecnologiche risulta delegato alla firma del presente atto, come da provvedimento della Direttrice generale 04.05.2026 prot. n. 130902/2026 inerente all'indicazione del Dirigente sostituto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al d.lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il d.lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m. (Codice dei contratti pubblici);
- i decreti sindacali di data 01.10.2025 n. 100/2025 e 107/2025 con i quali sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 2608.2026 prot. 322367;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di applicare per le motivazioni descritte in premessa, nell'ambito del servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio e antintrusione affidato con contratto d'appalto d.d. 06.08.2020 n. 37 di rep. all'A.T.I. tra le imprese Gielle di Galantucci Luigi (capogruppo) e Item Oxygen srl (mandante), la penale di euro 200,00 ai sensi dell'art. 44 lett. c. del C.S.A. (euro 100,00 per ciascun presidio) per la mancata effettuazione e registrazione dei controlli e delle misure indicate al registro di manutenzione su un estintore ed una manichetta antincendio collocati nell'immobile comunale ex scuola elementare Bellesini, in violazione alle norme di cui all'art. 46 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.;
2. di dare atto che la penale di euro 200,00 sarà trattenuta sul prossimo mandato di pagamento a favore dell'A.T.I. relativo al servizio in oggetto con contabilizzazione dell'importo e imputazione all'accertamento di cui al punto 4;
3. di provvedere all'emissione di apposito avviso pagoPA dell'importo di euro 1.850,99 per il rimborso da parte dell'ATI sopra indicata, come meglio indicato in premessa, dell'ammenda per le contravvenzioni contestate nel verbale di Asuit – Dipartimento di prevenzione – Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 6.18 punto 35 del C.S.A.;
4. di accertare l'entrata per l'importo complessivo di euro 2.050,99 con imputazione al capitolo n. 30177 “Rimborso da imprese – penali per mancato rispetto delle condizioni contrattuali” con Responsabile del procedimento 52.01 Gestione fabbricati, con riferimento all'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2027-2028;
5. di rinviare ad ulteriore provvedimento, ad avvenuto rimborso da parte dell'ATI, i presupposti per il rimborso alla Dirigente dell'importo dell'ammenda da essa versato e il relativo impegno

- di spesa;
6. di dichiarare che tale entrata risulta essere esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2026.

Dirigente del Servizio  
DELAITI BRUNO

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).